

tal Vendita nelle forme sopraindicate, il ricavato dovrà restare in via di Deposito, secondo gli ordini del Collegietto, in luogo degli Effetti levati, attendendo il destino delle altre cose recuperate.

9

Li predetti due Soprastanti saranno obbligati di dare ogni giorno (quando la distanza del Luogo lo permettesse) un' esatta relazione al Collegietto di quanto avessero operato ; e così pure ciascheduno di essi presenterà, separatamente l' uno dall' altro, in quella Cancelleria una nota delle cose recuperate ; non permettendo, anzi impedindo, che alcuno dell' Equipaggio del Bastimento naufragato possa partecipare di utilità alcuna diminuente il ricupero stesso ; salvo quanto si è provveduto coll' Articolo 11.º del Titolo Paghe, e Panatiche.

10

In quanto poi all' opera, ed impiego dei due Soprastanti, questi non potranno avere altro emolumento che il solo Salario, che col dovuto riguardo alla quantità, e qualità delle cose naufragate verrà loro assegnato dal Collegietto dei XII., e che gli sarà contribuito di giorno in giorno in Denari contanti.